

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
MANTENIMENTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE RINVENUTI
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LONATO DEL GARDA
PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025**

REP_____

In Lonato del Garda nella Sede Municipale, addì ___ del mese di _____ dell'anno 202_

Il Comune di Lonato del Garda con sede in Piazza martiri della Libertà n.12, codice fiscale 00832210173 e partita IVA 00580570984, qui rappresentato dal Dr. Davide Boglioni nato a Iseo (BS) il 15/02/1964, domiciliato ai fini del presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del Sindaco di nomina numero 19 del 01.05.2021),

e

l'associazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata

_____ (di seguito **Associazione**)

con sede in _____

Via _____

codice fiscale _____ nella persona del legale rappresentate

Sig. _____

nato a _____

il _____

CF _____

il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'associazione;

richiamati:

la legge 11 agosto 1991 numero 266, "Legge quadro sul volontariato";

il Codice civile;

gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:

- il principio, sancito dall'art 118 della Costituzione, di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni pubbliche ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- l'articolo 2 della legge quadro 266/1991 definisce attività di volontariato quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà";
- l'articolo 7 della legge 266/1991 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che "dimostrino attitudine e capacità operativa";

CONSIDERATO

Che l'associazione è dotata di idonea struttura per il ricovero degli animali d'affezione che risponde ai requisiti richiesti dalla norma, ed è iscritta nel registro della Regione Lombardia dal 19/04/2010, previsto dall'articolo 6 della legge quadro, garantisce l'esistenza della copertura assicurativa degli operatori e ha quali prioritari scopi sociali l'assistenza, il ricovero e la successiva ricollocazione dei cani randagi e degli animali in genere (art. 3 Statuto associativo)

Tanto richiamato e premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione è ispirata ai principi normativi stabiliti della normativa nazionale Legge 281/1991, articoli 86/87/91 del DPR 320/54 e dalla normativa regionale in materia veterinaria – Legge Regionale n. 33/2009 e Legge n. 15/2016 e ss.mm.ii.

Il Comune, si avvale dell'attività dell'Associazione, per la gestione del servizio di ricovero e cura di cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS, dei cani e gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica, dei cani e dei gatti ceduti definitivamente dal proprietario e accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento

Articolo 2 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione della cultura di rispetto e responsabilità nei confronti degli animali domestici e assimilati, attività che migliori il rapporto con l'ambiente, la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

Articolo 3 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 01/01/2023 e scadenza 31/12/2025 il Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 4 – Servizio

Il servizio è da considerare di pubblica utilità, per cui in nessun caso può essere interrotto o sospeso. Nell'ipotesi in cui dovessero intervenire gravi emergenze di carattere sanitario che richiedano un trasferimento immediato dei cani ad altra struttura, l'Associazione dovrà essere in grado di porre a disposizione del Comune una struttura alternativa.

Le modalità di svolgimento dei servizi affidati sono le seguenti:

1. trasporto al proprio canile dei cani di volta in volta accalappiati dal servizio apposito di ATS competente per territorio che abbiano terminato il periodo di osservazione nel canile sanitario, tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo;
2. le operazioni di trasferimento devono avvenire impiegando veicoli appositamente ed esclusivamente destinati, tenuti in efficienza, ordine ed igiene. Gli stessi devono essere rispondenti alle normative vigenti in materia di trasporto di animali e coperti da specifica polizza assicurativa oltre che di responsabilità civile anche ai danni causati a terzi dagli animali trasportati;
3. agli animali presi in carico devono essere assicurate, come previsto dalla normativa vigente, condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e

degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.

4. Servizio di recupero e accudimento cani e gatti per eventuale decisione del Sindaco (vedi Articolo 8) .

In particolare dovranno essere assicurati:

- il nutrimento deve essere nella quantità e qualità adeguate alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale e la disponibilità ininterrotta di acqua potabile;
- i box di ricovero dei cani devono essere dotati di una cuccia/pedana ed essere in parte coperti in modo da garantire adeguato riparo in inverno ed in estate;
- al fine di garantire uno spazio idoneo al libero movimento degli animali, i box non devono essere sovraffollati ed in caso di taglia grossa, il box deve contenere un solo cane;
- la pulizia ed il lavaggio dei box quotidiano;
- la struttura deve disporre di locali idonei da adibirsi ad interventi veterinari e per la stabulazione dei cuccioli e dei cani malati o anziani;
- agli animali deve essere garantita un'uscita giornaliera dal box con attività ricreativa presso aree di sgambamento o tramite passeggiate con i volontari;
- periodiche e frequenti disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;
- durante la primavera e l'estate intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci;
- la toelettatura;
- le visite veterinarie periodiche o al bisogno degli animali ricoverati nella struttura, al fine di garantire lo stato di benessere degli animali;
- le vaccinazioni, le profilassi preventive e le eventuali cure necessarie per garantire la salute degli animali ad opera di medici veterinari;
- in caso di morte di un soggetto l'Associazione provvederà all'incenerimento dell'animale a proprio carico con conseguente comunicazione anagrafica ;

Articolo 5 Servizi Aggiuntivi

L'Associazione eroga il servizio di training riabilitativo dei randagi. Il servizio ha lo scopo di favorire il recupero comportamentale dei vaganti catturati e ricoverati presso la struttura. L'Associazione garantisce lo svolgimento di attività sui cani custoditi volte a migliorare la comunicazione dell'animale, facilitare il giusto approccio alle novità, incrementare la prosocialità, bilanciare il controllo delle iniziative, riequilibrare le motivazioni per far sì che ogni elemento possa esprimere le proprie potenzialità e incrementare così le possibilità di essere dato in affidamento. Questo servizio vedrà incrementate le possibilità di adozione dei randagi catturati sul proprio territorio da parte dei privati e contemporaneamente vedrà minimizzati i rientri.

L'Associazione eroga inoltre il servizio di consulenza post adozione. Il servizio è rivolto ai privati cittadini che prendono in affido un cane custodito presso il rifugio dell'Associazione, riguarda il comportamento, l'educazione e la gestione in ambiente domestico.

Articolo 6 Promozione delle adozioni

L'Associazione si impegna a promuovere l'adozione da parte di privati degli animali ricoverati, vagliando attentamente l'idoneità dei nuovi affidatari e nel rispetto di tutte le procedure di legge.

Articolo 7 – Iniziative e aperture al pubblico

L'associazione garantisce ampia apertura della struttura al pubblico, al fine di agevolare le adozioni, programmando e pubblicizzando anche su sito internet e social periodiche "giornate delle adozioni".

Articolo 8 – Contributo

Il Comune riconosce all'Associazione un contributo annuale di euro 1.800,00 + IVA (€5.400,00/3 + IVA al netto del ribasso d'asta offerto) da versare annualmente a seguito di emissione di fattura.

In caso di ritirati a seguito di richiesta da parte della Vostra Amministrazione Comunale (causa sfratto, morte proprietario, intervento da parte di assistenti sociali etc) verrà attivato un canone giornaliero pari a 3 € per tutto il perdurare della permanenza dell'animale. In queste circostanze la fattura potrà essere emessa separatamente come da vostre indicazioni (particolari impegni di spese o determine).

Articolo 9 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna formalmente ad esercitare ogni forma di vigilanza sul proprio territorio direttamente e/o con l'ausilio dell'Associazione al fine di:

- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare situazioni nelle quali la presenza di animali randagi o vaganti costituisce un rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

Articolo 10 – Controllo e vigilanza

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni / sopralluoghi all'interno della struttura o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, reso dall'Associazione.

Articolo 11 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma della legge 266/1991 (art. 4), l'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della **polizza assicurativa** _____

Articolo 12 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente qualora l'Associazione:

- violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- venga sciolta, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, questa, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro *il Segretario generale del Comune di Lonato d/G, già dipendente del Ministero dell'Interno.*

Articolo 14 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa vigente.

Articolo 15 - Spese di registrazione

La presente convenzione verrà stipulata come scrittura privata. Nessun onere fiscale di bolli o d'altro tipo sarà posto a carico dell'Associazione per la stipulazione della presente convenzione se non prevista da norma di legge o preventivamente concordata tra le parti. L'eventuale registrazione della presente convenzione viene prevista solo per il caso d'uso (art 6 Dpr 131/1986). La sottoposizione della stessa al bollo, se prevista dalla legge relativa, sarà al 50% a carico di ognuna delle parti.

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Comune di Lonato del Garda – Dr. Davide Boglioni _____

Associazione _____ – Sig. _____